

# La previdenza pubblica complementare: il fondo *ESPERO*

Gennaro MANNA \*

Breve guida per comprendere e orientarsi nella nuova previdenza pubblica complementare

**L**a previdenza pubblica complementare trova la sua massima attuazione nel d.lgs. n. 124/93, scaturito dalla legge quadro n. 421/92 (legge delega) inerente alla razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica. La legge madre alla base di tutte le trasformazioni rimane, comunque, la riforma Dini sulle pensioni (legge n. 335 dell'8/8/95).

*Espero* è stato costituito con atto pubblico notarile il 17/11/2003 ai sensi del D.M. n. 211/97. Rappresenta il primo fondo pensione di natura negoziale in Italia in seno al pubblico impiego (nel privato, il primo nacque nel 1999 per i lavoratori chimici, e fu denominato "forchim").

Il Fondo *Espero* (prima denominato *Esperia*) trova la sua origine dall'accordo istitutivo del 14 marzo 2001 stipulato tra: CGIL scuola, CISL scuola, UIL scuola, CONFSA/SNALS, CIDA/ANP, GILDA/UNAMS e ARAN.

Con la nascita di *Espero* per i lavoratori della scuola ed affini si sono creati tre tipologie di previdenza che danno luogo a:

1. la pensione pubblica elargita dall'INPDAP;
2. la previdenza complementare a carico di *Espero*;
3. previdenza privata che ogni lavoratore può stipulare per proprio conto (polizze vita).

*Espero* opera in base al principio della capitalizzazione individuale per erogare trattamenti pensionistici complementari in aggiunta al sistema previdenziale obbligatorio.

Il fondo non ha fini di lucro ed opera secondo il sistema della gestione finanziaria a capitalizzazione individuale, è a tempo indeterminato e

può essere sciolto solo come da Statuto.

Per gli aderenti ad *Espero*, che sono definiti "soci", viene aperto un conto individuale che si incrementa con i versamenti e la rivalutazione (tipico del PAC, Piano di accumulo a versamento libero su di un fondo).

Per l'apertura del conto individuale il socio deve versare una quota di iscrizione (una tantum) pari a euro 2,58.

Per far fronte alle spese di funzionamento del fondo annualmente viene stabilita una percentuale dal Consiglio di Amministrazione in misura non superiore allo 0,12% della retribuzione annua utile per il calcolo della contribuzione (ad esempio, con retribuzione di euro 20.000,00, la quota associativa massima è di euro 24,00). Essendo un fondo negoziale chiuso, vi possono aderire soltanto alcune categorie di lavoratori:

1. i lavoratori della scuola subordinati al CCNL 26/05/99, difatti il nuovo CCNL del comparto scuola del 24/7/2003 ha richiamato la previdenza complementare all'art. 145;
2. i lavoratori definiti affini che prestano servizio presso scuole parificate legalmente riconosciute, paritarie ed enti per la formazione professionale (allo stato attuale gli affini non possono ancora aderire in quanto per loro non è stato ancora stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro);
3. i dipendenti di sindacati sottoscrittori dell'accordo istitutivo di *Espero*.

Possono aderire ad *Espero* tutti i lavoratori della scuola ed affini con contratto:

1. a tempo indeterminato
2. part-time a tempo indeterminato
3. a tempo determinato di durata non inferiore a tre mesi continuativi.

L'adesione ad *Espero* è volontaria. Difatti, il silenzio-assenso previsto nella legge Maroni non trova assolutamente applicazione per i dipen-

Espero, il primo fondo pensione complementare nel pubblico impiego, è stato istituito con un accordo tra tutti i principali sindacati (confederali e non)

\*Presidente FNADA (Federazione Nazionale Associazioni Direttori Amministrativi);  
mannagennaro@email.it

denti pubblici (art. 1, comma 2, legge 23/08/2004 n. 243). La condizione di associato al fondo avviene quando sono trascorsi due mesi dalla data in cui la domanda perviene al fondo.

I soggetti che sono tenuti al versamento dei contributi devono provvedervi dal primo giorno del mese successivo. Per il personale ITI non deve essere operato il recupero sui due mesi antecedenti (esempio: iscrizione al fondo ad aprile 2005 prima trattenuta da operare a luglio 2005).

I lavoratori che hanno interesse ad aderire ad *Espero* dovranno sottoscrivere un modulo disponibile presso le istituzioni scolastiche insieme a una scheda informativa e allo statuto così come previsto dalla CM n. 58 del 21/07/2004, prot. 4663/mr, diramata dall'INPDAP.

L'adesione, oltre che nelle scuole, può essere effettuata anche presso le sedi delle organizzazioni sindacali che hanno sottoscritto l'accordo, ma la trasmissione ai competenti uffici dovrà essere effettuata sempre dalle istituzioni scolastiche.

## Compilazione modulo

La parte inerente alla contribuzione al fondo lettera a) riguarda il lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato, anche part-time, assunti prima del 1/1/2001 e che si trovano in regime di trattamento di fine servizio (TFS).

La contribuzione è ripartita tra l'Amministrazione di appartenenza nella misura dell'1% dello *Stipendio base annuale*, comprensivo dell'*Indennità Integrativa Speciale, 13<sup>a</sup> mensilità* ed eventuale *Assegno ad personam*, più una contribuzione aggiuntiva una tantum, sempre a carico del datore di lavoro, di un ulteriore 1% per coloro che si associano nel primo anno di operatività del fondo, o dello 0,50% per quelli che si associano nel secondo anno: una recente nota del Ministero della funzione pubblica, fissa il primo termine al 31/12/2005 ed il secondo al 31/12/2006. In entrambi i casi, il contributo aggiuntivo è attribuito solo per un'annualità. La contribuzione a carico del lavoratore è dell'1%, con facoltà di autorizzare una contribuzione aggiuntiva a proprio carico per un'ulteriore 2%.

La modifica dell'aliquota va fatta con apposita richiesta scritta, con la possibilità di poterne variare la percentuale ogni anno purché pervenga ai gestori del fondo entro il 15 ottobre (l'applicazione della richiesta avrà decorrenza dal primo gennaio successivo).

Questa tipologia di lavoratori, all'atto dell'adesione ad *Espero* rinunciano in modo irreversibile al Trattamento di Fine Servizio (un tempo, "buonuscita") e passano al regime di Trattamento di Fine Rapporto. All'atto dell'adesione, ai lavoratori in esame sarà calcolata:

- la quota di TFS maturato in base agli emolumenti in godimento. Tale quota all'atto del pen-

sionamento costituirà capitale liquido e nel frattempo, ogni anno, viene rivalutato in base ad una percentuale di interesse fisso dell'1,50% al quale va aggiunto il 75% dell'indice ISTAT calcolato al 31 dicembre dell'anno precedente;

- in prima attuazione, della quota di TFR (pari al 6,91% della retribuzione annua) viene destinato alla previdenza complementare soltanto il 2% della retribuzione utile per la determinazione del TFR; la rimanente parte, pari al 4,91%, costituisce quota di TFR che forma il maturando sino alla data della cessazione dal servizio o all'interruzione iscrittiva all'INPDAP, che viene rivalutata secondo le percentuali di cui al punto precedente;

- è prevista un'ulteriore quota di accantonamento, pari all'1,2% (in realtà, l'1,5% applicato sull'80% della base contributiva ai fini del TFS), che non va versata al fondo ma è accantonata figurativamente presso l'INPDAP che provvede sia a contabilizzarle, sia a rivalutarle avendo a riferimento, in via transitoria, la media dei rendimenti netti di un paniere di fondi pensione appositamente individuati (*Cometa, Forchim, ecc.*) all'atto della cessazione del rapporto di lavoro e dell'iscrizione all'INPDAP. L'Ente provvede a trasferire il montante che si è venuto a determinare dagli accantonamenti figurativi maturati e rivalutati.

Per il personale con contratto a tempo indeterminato assunto dopo il 01/01/2001 che si trova in regime di trattamento di fine rapporto, tutta la quota di TFR (6,91%) viene trasferita al fondo. La contribuzione a carico dell'amministrazione è applicabile con lo stesso sistema descritto precedentemente, mentre il dipendente in esame ha facoltà di poter autorizzare una contribuzione aggiuntiva a proprio carico rispetto a quella obbligatoria, nella fattispecie pari ad un'aliquota massima del 10% per poter arrivare alla massima percentuale del 11%.

Il dipendente assunto con contratto a tempo determinato potrà associarsi entro la scadenza del contratto che non può essere inferiore a tre mesi continuativi (almeno 91 giorni di servizio continuativi, già previsti nel contratto di lavoro e pertanto la sottoscrizione del modulo ad *Espero* deve essere fatta contestualmente alla stipulazione del contratto). La contribuzione e gli accantonamenti figurativi sono attribuiti per l'intero periodo prestato.

Per la contribuzione il sistema è identico al personale a tempo indeterminato in regime di TFR, trattato precedentemente.

Per questa tipologia di personale, le istituzioni scolastiche devono porre in essere ulteriori adempimenti. Qualora il lavoratore voglia iscriversi ad *Espero*, dovrà contestualmente firmare il modulo di adesione e pagare la quota una tantum di euro 2,58 e le ritenute sopra descritte. Terminato il contratto, il lavoratore può chiedere al fondo *Espero* il riscatto di quanto maturato ed il fondo a sua volta entro sei mesi dalla richiesta dovrà provvedere alla liquidazione.

